

## COMMISSIONE XIII

## LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

## 1.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1972

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione (Approvato dal Senato) (632) . . . . .	1
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	1, 4, 10
ALDROVANDI . . . . .	9
ARMATO . . . . .	4
BORRA . . . . .	6
BIAMONTE . . . . .	7
COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . .	9
DELLA BRIOTTA . . . . .	5
DE VIDOVICH . . . . .	8
DI GIULIO . . . . .	8
GRAMEGNA . . . . .	10
IANNIELLO . . . . .	8
NOBERASCO . . . . .	9
PUMILIA . . . . .	8, 9
RUSSO QUIRINO . . . . .	9

## Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Pavone e Micheli Filippò sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Pumilia e Orsini.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione (Approvato dal Senato) (632).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione », già approvato dal Senato.

Data la ristrettezza dei limiti di tempo a nostra disposizione, sul disegno di legge riferirò io stesso, pur se non posso fare a meno di sottolineare preliminarmente come una materia tanto delicata, implicante non soltanto aspetti sociali di notevole rilievo ma anche problemi che investono direttamente la situazione economica e la ripresa produttiva del nostro paese, ci venga affidata per l'esame in uno scorcio di tempo estremamente ristretto.

L'urgenza dell'approvazione del provvedimento al nostro esame mi induce, perciò, a fare delle considerazioni di sintesi, che, mal-

La seduta comincia alle 19,15.

DEL PENNINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

grado prescindano da una valutazione più approfondita di alcuni aspetti particolari dei problemi che il provvedimento stesso inevitabilmente solleva, non precludono la possibilità di riprendere il discorso in un immediato futuro con maggiore ponderatezza, attraverso la discussione di alcuni problemi di carattere generale, nelle forme e nei modi che il Regolamento della Camera ci consente.

In tale occasione, potremo prendere contatto sia con il Ministro del lavoro sia con esponenti di alcuni settori di attività economica, al fine di approfondire problemi ai quali la nostra Commissione annette particolare rilievo, quali, ad esempio, quelli relativi alla ristrutturazione di alcuni settori, alla ripresa economica, allo sviluppo del nostro sistema produttivo, all'occupazione.

Il disegno di legge al nostro esame, approvato dal Senato, può essere valutato sotto un duplice profilo. Da un lato, può essere considerato come intervento dello Stato a sostegno di alcuni settori in crisi congiunturale, per i quali si pongano problemi di riorganizzazione; d'altro lato, può essere visto come provvedimento che cerca di intervenire, in linea con le esigenze dell'economia del paese, a beneficio dei lavoratori disoccupati o in condizioni di sottoccupazione. Non vorrei definire questo aspetto di natura assistenziale, ma credo sia un aspetto che si lega alle vicende dell'economia del paese e dello sviluppo economico. Quindi, mentre la creazione di strumenti a favore di chi è colpito dalla carenza di lavoro prima aveva un carattere assistenziale, oggi, per le condizioni determinatesi nello sviluppo e nella ripartizione del reddito, gli interventi assumono un aspetto di politica di sostegno della domanda di determinati consumi: attraverso, cioè, il sostegno del reddito di lavoro in momenti in cui la congiuntura economica può portare alla sottoccupazione o alla disoccupazione.

È nostro dovere guardare l'attuale provvedimento nella sua completezza; e da questo esame sorgono alcuni dubbi mentre emergono anche aspetti positivi.

Spero che in questa Commissione la parte del provvedimento riguardante il più ampio raggio di applicazione della legge n. 1115 del 1968 a favore delle aziende in crisi possa trovare un sostanziale consenso di tutti i gruppi. Quando si assicura, ai lavoratori posti in Cassa integrazione, una integrazione salariale nella misura stabilita dalla legge n. 1115 per un periodo iniziale di 180 giorni, che può, però, prorogarsi, con decreto del ministro del lavoro e senza limiti di tempo, possiamo dire che la

politica di difesa del reddito di lavoro trova qui la pienezza della sua realizzazione.

Si poteva lamentare che gli interventi vigenti limitatamente a certi settori o a certe attività, in base all'articolo 2 della legge n. 1115, potessero risultare non tempestivi, com'è invece necessario. Oggi, si è voluto rendere l'intervento più rapido e continuo, e quindi questa norma - con l'altra che dà la garanzia dell'assistenza mutualistica a chi gode del trattamento di integrazione - non può non trovare il consenso della Commissione, così come non può non trovarlo la parte del provvedimento relativa ai sussidi di disoccupazione per i casi di licenziamento.

Il fatto che sia stata data al ministro del lavoro la facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo precedentemente previsti è misura che contribuisce al sostegno della domanda interna in periodi che sono richiesti frequentemente dalla necessità di riconversione in certi settori.

Sono d'avviso che si debba dire con chiarezza che, mentre non ci può che trovare consenzienti questo ampliamento degli interventi, non si può non rilevare come sarebbe insufficiente un intervento soltanto in questa direzione, se nello stesso tempo non si realizzassero interventi a sostegno delle attività industriali, per favorire la loro riconversione, ristrutturazione e riorganizzazione, in modo che possa tranquillamente fare fronte alle esigenze non soltanto del mercato italiano ma anche di quello europeo e mondiale, in cui si collocano ed operano.

Un provvedimento che riguardasse solo gli interventi di natura, per così dire, assistenziale, cioè che affrontasse solo quest'aspetto sociale e non affrontasse gli altri problemi, finirebbe col trovare il dissenso della nostra Commissione.

In base all'articolo 9, il Governo si propone di intervenire a sostegno della ristrutturazione, della riconversione e della riorganizzazione di alcuni settori; e per far questo non vi è altra forma che possa essere più adeguata di quella delle facilitazioni creditizie. I provvedimenti di facilitazione che sono stati richiamati e che si ricollegano alla legge n. 1101 del 1971, sulla ristrutturazione dell'industria tessile, sono, dunque, strumenti delle cui modalità di applicazione il Governo ha già esperienza.

In casi particolari, questi provvedimenti possono essere estesi ad imprese con più di 500 dipendenti, ma per far questo è necessario oltre al decreto del ministro del lavoro anche un decreto interministeriale. Il fatto che sia stato previsto il decreto interministeriale

per poter concedere a questi settori le agevolazioni creditizie dà l'esatta misura delle preoccupazioni dello stesso Governo.

La prima parte del provvedimento non accompagnata dalla seconda parte — ripeto — potrebbe trovare, oltre al consenso, anche qualche riserva; invece l'esistenza di questa seconda parte del provvedimento, mentre fa cadere le riserve, a mio parere, dovrebbe far esprimere alcuni voti: cioè, che nel prossimo futuro, quindi nei primissimi tempi di attuazione di questa legge, vi sia senz'altro una disciplina molto rigorosa e concordata tra i vari ministri, per non dare credito a certe preoccupazioni che da più parti sono state manifestate. Dobbiamo evitare che la collocazione in Cassa integrazione delle maestranze sia un comodo pretesto per le aziende al fine di acquisire determinati crediti agevolati ed alcuni benefici tributari previsti dal disegno di legge al nostro esame.

A questo proposito, il rappresentante del Governo potrà darci alcuni chiarimenti immediati in ordine ai criteri che si intende adottare per l'applicazione di questo provvedimento, se noi dovessimo facilitare di fatto, attraverso la messa in Cassa integrazione delle maestranze, la possibilità di accedere ad agevolazioni tributarie e ad agevolazioni creditizie da parte delle imprese stesse.

Scomporre questi due aspetti, tenerli separati e farne oggetto di due provvedimenti distinti, potrebbe essere una cosa possibile. Nella situazione attuale, comunque, ritengo sia opportuno approvare il testo così come ci è stato trasmesso dal Senato, nella speranza che il Governo voglia assumersi quegli impegni che corrispondono ai nostri voti ed ai nostri propositi. Nello stesso tempo, sarà nostro dovere vigilare sugli adempimenti futuri e, se necessario, intervenire sul piano legislativo, al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi indicati. Se si opererà in modo organico e razionale, il nostro paese potrà essere messo in condizione di acquisire un valido strumento di intervento a sostegno dell'economia, in momenti di crisi congiunturali o settoriali.

Io penso che si debba, in fondo, essere soddisfatti della linea di condotta a cui si è ispirato il Governo. Diverse disposizioni, inserite nel provvedimento, offrono una certa garanzia sul fatto che l'entrata in funzione del meccanismo previsto non significherà soltanto un godimento passivo da parte dei beneficiari, delle provvidenze elargite. Sta alla vigilanza del Ministero del lavoro (ed anche alla nostra) impedire che ciò che rappresenta un'agevola-

zione si possa trasformare in una fonte di abuso.

Sono queste, in sostanza, onorevoli colleghi, le ragioni per le quali ho ritenuto di dovermi pronunciare in senso favorevole al disegno di legge in discussione, fermo restando il presupposto di un costante impegno a seguire attentamente gli adempimenti relativi alla parte che riguarda gli interventi del Governo a sostegno della riconversione e ristrutturazione del settore industriale.

Prima di dare inizio alla discussione sulle linee generali, informo i colleghi che il rappresentante del Governo ha chiesto di parlare subito per chiarire le finalità che il disegno di legge si prefigge di raggiungere.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Coppo, ha facoltà di parlare.

COPPO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non so se ho seguito la strada migliore chiedendo di parlare prima ancora di ascoltare le obiezioni che, sul merito del provvedimento, potranno essere avanzate dai membri di questa Commissione durante la discussione. In effetti, è mio intendimento tentare di fornire alcune indicazioni sulla logica che ispira il disegno di legge in esame, tenendo presenti le condizioni di fatto che hanno obiettivamente impedito a coloro che mi ascoltano di compiere un adeguato approfondimento del testo normativo di cui ci stiamo occupando.

Certo, un provvedimento di questo genere meriterebbe un esame più attento, date le sue caratteristiche e le finalità che esso si prefigge. Mi sia consentito, allora, di ricordare brevemente come la legge 5 novembre 1968, n. 1115 — che costituisce il punto di partenza dal quale ha preso le mosse la normativa oggi in discussione — fosse nata sostanzialmente con la finalità di assicurare un trattamento agevolato, temporalmente definito, al fine di andare incontro alle esigenze di settori economici in crisi o in fase di ristrutturazione aziendale in atto.

Non si può negare che uno strumento di questo tipo abbia ormai rivelato una serie di limiti, anche se vero che quelli che oggi consideriamo limiti apparivano, a suo tempo, come opportuni criteri per affrontare il problema. Si pensava, cioè, ad una previsione di intervento, per i settori in crisi, che non superasse l'arco temporale di nove mesi (attraverso un primo periodo di tre mesi e due eventuali proroghe): e, certamente, potrebbe trattarsi di un sistema ancor oggi idoneo, se ci si riferisce ad una situazione di crisi congiunturale di un settore. Ma nel secondo

caso, cioè nel caso in cui l'azienda proceda alla sua ristrutturazione, la legge n. 1115 si è dimostrata inidonea a garantire (specie per le aziende di grandi dimensioni, per le quali i tempi tecnici necessari al superamento della crisi si palesano più lunghi) un intervento consistente e stabile.

Parallelamente inidonea si è dimostrata, in relazione al mantenimento di un certo tipo di oneri, palesatisi troppo gravosi per le aziende che intendevano procedere alla riorganizzazione, alla ristrutturazione o alla conversione, per cui appare estremamente opportuna la norma che concede provvidenze di carattere tributario e creditizio alle aziende in crisi.

Ciò caratterizza il disegno di legge non già come provvedimento assistenziale, bensì come valido strumento di politica economica, inteso a regolare tutte le ipotesi di ristrutturazione, ispirandosi al criterio del reimpiego dei dipendenti nelle aziende in questione.

Particolare rilievo assume, inoltre, la norma che attribuisce agli uffici regionali del lavoro il compito di esprimere pareri in ordine al prolungamento del periodo di erogazione del trattamento di Cassa integrazione oltre i sei mesi, e di formulare proposte in ordine al prolungamento del periodo di godimento del trattamento speciale di disoccupazione, previa la consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le quali, in tal modo, vengono a partecipare alle deliberazioni e all'attuazione del provvedimento stesso.

Una ulteriore innovazione contenuta nel disegno di legge al nostro esame è costituita dalla possibilità, per le aziende che vengono investite da crisi economiche settoriali o locali, di usufruire del trattamento speciale previsto dall'articolo 8 della legge n. 1115 non solo per sei mesi, ma anche per successivi periodi trimestrali, mediante provvedimento da adottarsi con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale. Tali scadenze costituiscono un utile strumento per verificare lo stato d'avanzamento del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale e consentono di valutare eventuali difficoltà o ritardi che siano nel frattempo intervenuti.

Nel disegno di legge è stato inserito un ulteriore elemento che, pur se suscettibile di dar luogo a valutazioni di vario genere, mira ad ottenere un solo obiettivo. L'obiettivo è quello di non far sorgere in determinate aree di disimpiego la possibilità di creare impieghi equivalenti. La formula dell'articolo 9 prevede che si applichino le provvidenze di carattere

tributario e creditizio (da non confondere con le agevolazioni per il Mezzogiorno) mediante decreto del ministro dell'industria di concerto con i ministri del tesoro, delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale alle aziende con 500 dipendenti che assumono l'impegno di rioccupare, o di occupare nella nuova attività, almeno i due terzi dei lavoratori. Al Senato mi sono opposto ad un emendamento in base al quale si diceva che l'azienda « tende al reimpiego » perché quella formula non dava una garanzia precisa, e in Assemblea è stato ripristinato il testo del Governo. Si parla di due terzi, perché occorre una certa flessibilità, dal momento che si tratta anche di aziende in cui si attua una riconversione in altre attività produttive.

Mi pare interessante il fatto che l'ampliamento che nell'attuale provvedimento si attua nel senso di estendere le agevolazioni anche alle aziende che occupano più di 500 dipendenti. Infatti, per il terzo comma dell'articolo 9, il ministro del lavoro, quando ravvisa una situazione preoccupante per l'impiego, può estendere le provvidenze anche alle imprese con più di 500 dipendenti.

Il riconoscimento avviene nella stessa area della precedente occupazione. Noi non ci preoccupiamo qui di fare una politica dell'impiego, ma di fare una politica che assorba il disimpiego che si è determinato in certe aree. Questa politica non ha quindi alcuna interferenza con la politica per il Mezzogiorno, e nelle medesime aree vi possono essere altre iniziative.

A me sembra che il provvedimento assolvà ad un'esigenza che non è solo di carattere congiunturale o momentaneo: si crea nel nostro sistema la possibilità di rinnovare le aziende. Uno dei casi più gravi e più recenti è rappresentato dalle aziende della Montedison, che hanno registrato un enorme ritardo tecnologico e produttivo. Questo provvedimento di lungo periodo può permettere il processo di riorganizzazione e ristrutturazione per mantenere le aziende nelle migliori condizioni produttive.

Non credo di dover dare altri chiarimenti, ma sono a disposizione per tutte le informazioni che gli onorevoli colleghi riterranno opportuno chiedere.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole ministro e dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ARMATO. Sono in linea di massima d'accordo con quanto ha detto il Presidente nella sua relazione. Nonostante le belle dichiara-

zioni, tuttavia il provvedimento difficilmente potrebbe sfuggire ad una qualificazione di marca assistenziale, nella misura in cui si afferma il concetto che una politica del lavoro, per fronteggiare gli effetti della disoccupazione, deve procedere alla ristrutturazione delle aziende. Non possiamo limitarci a sostenere i redditi di lavoro, ma si deve inquadrare l'intervento nella politica dei nuovi posti di lavoro. Ma il signor ministro poco fa ci ha detto che il provvedimento al nostro esame, per quanto di carattere economico, affronta il problema del disimpegno più che il problema dell'impiego.

Comunque, nel dare la mia adesione al provvedimento, rimane in me la percezione di trovarmi di fronte ad un atto più di natura assistenziale che di natura strutturale: cioè capace di affrontare il problema del disimpiego insieme con quello dell'impiego.

A questo riguardo vorrei esprimere delle riserve per quanto riguarda l'articolo 9 del provvedimento al nostro esame.

Credo di dover affermare che le delucidazioni fornite dal signor ministro a mio avviso non rispondono chiaramente alle obiezioni sollevate dall'onorevole relatore. In effetti, noi ci troviamo dinanzi ad un provvedimento che con l'articolo 9 estende con poche righe e genericamente la legge n. 1101 del 1971, senza tutta la procedura prevista dalla legge che viene qui richiamata.

La legge n. 1101 del 1971 aveva un suo pregio perché, nel momento in cui si preoccupava di intervenire in favore della ristrutturazione delle industrie tessili, si cautelava attraverso una serie di riferimenti contenuti nel provvedimento stesso, con richiami alla politica di programmazione economica, in modo di non premiare indiscriminatamente tutte le industrie, ma soltanto di intervenire là dove esisteva seriamente un problema di riconversione.

Pertanto, devo dichiarare la mia perplessità di fronte ad una norma, e precisamente quella dell'articolo 9, che, nella misura in cui fa un riferimento così generico a misure di carattere tributario e creditizio, rischia, al di là di quella che può essere la volontà del Governo, di aprire le porte ad una serie di agevolazioni che non sempre premierebbero le industrie che hanno in corso un processo di ristrutturazione, ma viceversa potrebbero incentivare le industrie ai disimpiego delle maestranze.

L'altra considerazione che desidero fare si ricollega alla questione sollevata dal signor ministro, e riguarda precisamente la politica

degli investimenti nel Mezzogiorno. È vero che la legge n. 1101 del 1971 non riguarda in modo specifico il Mezzogiorno, però è anche vero che l'insieme della legislazione riguardante il Mezzogiorno è fondato sul presupposto delle incentivazioni.

Ritengo che una politica di sostegno del disimpiego toglie indubbiamente risorse ad una politica di nuove localizzazioni industriali; e a questo proposito la mia preoccupazione non può che coinvolgere il problema del Mezzogiorno.

Evidentemente, dobbiamo approvare il provvedimento al nostro esame, ma quali assicurazioni precise possiamo avere che alla ripresa autunnale i problemi concernenti il disimpiego possano essere affrontati unitariamente al problema dell'impiego, in particolare con riferimento al Mezzogiorno?

Per concludere, vorrei sottolineare che, mentre pongo questa domanda, mi riservo di sciogliere alcune riserve che riguardano esclusivamente l'articolo 9 del provvedimento oggi al nostro esame.

DELLA BRIOTTA. Il disegno di legge è indubbiamente improntato alla esigenza di tutelare maggiormente i lavoratori, difendendo il loro posto di lavoro soprattutto in relazione a particolari difficoltà economiche delle aziende. Quindi, sotto questo profilo, non potremmo non essere d'accordo, dal momento che l'obiettivo (perché in fondo si lavora in questa direzione) del salario garantito è giusto; e giustamente il signor ministro ci sottolinea che non si tratta di un provvedimento di carattere anticongiunturale, ma si tratta viceversa di un provvedimento che viene a collocarsi nella legislazione sociale italiana come un dato positivo, come un punto di partenza e di sviluppo che porti ad affermare il diritto del lavoratore al reimpiego.

Accanto a questo principio indubbiamente positivo del provvedimento, ci sono anche motivi di perplessità; gli stessi, in fondo, che sottolineava il collega Armato, e che derivano dal fatto che la nuova normativa non garantisce completamente, non tanto circa il corretto uso del danaro pubblico (poiché immaginiamo che nel meccanismo che accompagna l'erogazione di queste prestazioni e di questi benefici vi saranno delle garanzie contabili indubbiamente complete) quanto da un rischio, più grave, che è quello di accollare alla collettività il peso di errori commessi a livello aziendale, come pure dal rischio che in questo modo si tenda a risolvere i problemi economico con un

meccanismo che in fondo si riconduce a sistemi di carattere paternalistico, di cui certamente la nostra economia non ha bisogno.

Un altro aspetto che non soddisfa è quello che riguarda l'obbligo per le aziende di riassorbire almeno i due terzi della manodopera prima occupata; infatti noi temiamo che, mentre diamo via libera alla ristrutturazione delle aziende, si accompagni a ciò una diminuzione della occupazione operaia, con un incentivo quindi a mantenere una situazione di precarietà in zone che avrebbero bisogno di ben altro.

BORRA. Sono pienamente d'accordo con il Presidente della Commissione nel rilevare come purtroppo siamo costretti ad esaminare questo disegno di legge in modo assai affrettato, forse anche in conseguenza della difficile situazione che il paese sta attraversando. Ora, proprio la considerazione di queste difficoltà del paese evidenzia quello che è il lato positivo di un provvedimento che mira a garantire una lunga integrazione salariale a favore dei lavoratori. È indubbio, però, che il disegno di legge dà adito anche ad alcune perplessità, già rilevate dai colleghi che mi hanno preceduto e che non sono state completamente dissipate neppure dall'intervento del ministro del lavoro.

A mio avviso, il lato debole del provvedimento sta nella possibilità che le aziende lo strumentalizzino per raggiungere dei fini che non sono certamente quelli che il Governo si prefigge di conseguire; possibilità resa più concreta dalla mancanza di adeguate garanzie atte a scongiurare un simile rischio. È vero che esiste sempre la possibilità di intervento da parte degli organi di controllo, come gli ispettorati del lavoro, e di una pressione esercitata dai sindacati; ma sappiamo bene che molte volte, purtroppo, quando i sindacati o gli uffici dell'ispettorato intervengono, la situazione di fatto è già compromessa.

In questo modo, potrebbe da qualche parte nascere la tentazione di abusare delle facilitazioni disposte dal provvedimento, anche perché la possibilità di garantire una lunga integrazione salariale ai lavoratori consentirebbe di allentare le tensioni sociali, ed il conseguente stimolo che richiama l'industria alle sue responsabilità. In effetti, poi, nel disegno di legge non sono contenute norme che dispongano un accertamento sulle cause della crisi che fornisce occasione all'intervento pubblico, al fine di poter appurare se la crisi stessa sia dovuta, ad esempio, a cattiva conduzione o ad

altre cause. Tutto ciò potrebbe forse consentire l'instaurarsi di una prassi alquanto discutibile.

Non nego, certamente, che un altro aspetto positivo del provvedimento sia quello di smusare alcune asprezze, che caratterizzano i rapporti interni, specie sul piano contrattuale, nell'ambito di certe aziende, ed i cui effetti si fanno negativamente sentire, particolarmente quando si tratta di uscire da situazioni di crisi: specialmente oggi che con troppa facilità — mi sembra — si ricorre all'occupazione delle fabbriche, in momenti nei quali ciò contribuisce a pregiudicare, piuttosto che a favorire, le soluzioni. Resta il pericolo, tuttavia, che le aziende — messa a posto la coscienza, per quanto riguarda i doveri sociali, attraverso l'integrazione salariale — non si preoccupino, neppure nell'ipotesi che le cause della crisi siano loro imputabili, di procedere a quelle riconversioni, atte a garantire l'occupazione, che costituiscono il vero scopo del provvedimento.

Indubbiamente, il testo dell'articolo 9 elaborato dal Governo è preferibile rispetto alla formulazione introdotta, al Senato, dalla Commissione e poi respinta dall'Assemblea; ma, anche se riportata alla stesura originaria, la norma in questione consente pur sempre di licenziare fino ad un terzo della manodopera occupata. Inoltre, lascia piuttosto perplessi il criterio che viene adottato, cioè di fornire facilitazioni (creditizie e tributarie) alle aziende che abbiano dei lavoratori sotto integrazione: potrebbe addirittura darsi il caso, infatti, che qualche azienda cerchi di porre una parte dei suoi operai sotto integrazione al fine di ottenere le provvidenze indicate.

È evidente che lo spirito della normativa che stiamo discutendo non si muove in questa direzione, mirando invece a facilitare la riconversione. Ma tutti sappiamo come vanno le cose, ed una simile eventualità non può escludersi in partenza.

È stato detto che l'integrazione salariale e le provvidenze di vario ordine vengono corrisposte sotto determinate condizioni e con particolari controlli. Ma anche in questo caso l'esperienza ci ha insegnato quali siano le difficoltà e quanto grave sia la scarsità dei mezzi a disposizione per effettuare le necessarie verifiche.

Il fatto, poi, di ammettere al godimento dei benefici in questione anche le aziende con più di cinquecento dipendenti, se, da un lato, è giustificato in base alla considerazione che vi sono anche grandi aziende che possono

venirsi a trovare in difficoltà, dall'altro però suscita qualche perplessità, soprattutto per la genericità della formulazione adottata, che richiederebbe maggiori precisazioni. Non vorrei che le disponibilità che sono state destinate al finanziamento di questo provvedimento finissero per confluire in direzione delle grandi aziende, anziché delle piccole e medie.

Mi sia consentito di sviluppare queste osservazioni, non per contestare un provvedimento che, anche per il momento in cui viene discusso, credo sia opportuno approvare, ma per invitare il Governo a vigilare sulla applicazione delle norme in esso contenute, affinché non si abbia a capovolgere le finalità, a favore di una speculazione che sarebbe tanto più grave in quanto effettuata sulle spalle dei lavoratori.

**BIAMONTE.** Inizio il mio intervento - che sarà breve - rilevando che, se non avessimo ben preciso il quadro, triste e drammatico, della situazione del paese, per continui licenziamenti ed il basso livello dell'occupazione, noi dovremmo assolutamente dare battaglia contro questo provvedimento. Quanto ai motivi che giustificerebbero una simile posizione, basta por mente agli interventi fin qui effettuati dai colleghi della maggioranza, nei quali si sono riflesse preoccupazioni e perplessità che si ricollegano alla triste situazione in cui si trovano oggi i lavoratori, da una parte, ed alla volontà padronale, dall'altra.

Noi pensiamo che il disegno di legge in discussione si muove, in realtà, nell'ambito della logica finora seguita, in base alla quale la funzione della Cassa integrazione guadagni si risolve nell'aiuto prestato - con tutti i mezzi ed in tutti i modi - alle grandi industrie. Per convincersene, sarebbe sufficiente considerare la norma dell'articolo 9, inserita, non si sa bene perché, nel quadro di un provvedimento che si propone di ristrutturare il sistema creato dalla legge n. 1115 del 1968. Tale norma, da un lato, concede agevolazioni tributarie alle industrie in fase di riorganizzazione, mentre dall'altro estende le provvidenze medesime persino alle aziende che occupino oltre cinquecento dipendenti. In tal modo, aziende come la FIAT o la Pirelli avranno titolo per invocare l'applicazione di tali misure, senza che il Governo possa disporre di alcun valido argomento per negargliele.

La nostra parte politica, pertanto, mentre sul complesso del provvedimento non assumerà un atteggiamento pregiudizialmente negativo, si batterà invece decisamente affinché

la disposizione dell'articolo 9 venga soppressa dal testo in discussione.

Nel fare queste considerazioni, dobbiamo rilevare, ancora una volta, la scarsità dei risultati che nel nostro paese si conseguono quanto alla programmazione delle incentivazioni atte ad aumentare i livelli occupazionali. In questo provvedimento, tanto per fare un esempio, non è contenuto un solo accenno a quella che potrà essere la sorte dei lavoratori dopo il periodo di integrazione salariale; anzi, dalle delucidazioni fornite dal ministro del lavoro, ci è parso di capire che soltanto nella migliore delle ipotesi il lavoratore, posto in Cassa integrazione, potrà tornare - dopo chissà quanto tempo - alla sua attività. Ma si potrebbe anche ricordare come si comportano talune grosse aziende; ed in proposito il collega Armato potrebbe fornirci l'esempio di alcune imprese che operano nel Mezzogiorno, come le Manifatture cotoniere meridionali della Campania. Queste aziende, una volta fatto ricorso al meccanismo di cui alla legge n. 1115, non garantiscono, neanche nel migliore dei casi, il livello occupazionale del periodo anteriore all'intervento della Cassa integrazione: ciò perché, mentre si protrae l'intervento di questo organo, molti lavoratori diventano anziani e vengono quindi collocati in pensione e non più sostituiti nei loro posti di lavoro.

Il caso delle Manifatture cotoniere meridionali, che prima citavo, è illuminante, giacché ci mostra chiaramente come all'intervento della Cassa integrazione possa seguire il pensionamento per alcuni lavoratori e la disoccupazione per altri: cioè come l'intervento del sistema posto in essere dalla legge n. 1115 possa portare in definitiva al risultato di dimezzare l'occupazione. E anche oggi, attraverso il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare, non facciamo altro che confermare il concetto che la Cassa integrazione guadagni non costituisce che un'anticamera della disoccupazione. Nel disegno di legge non vi è, infatti, alcuna garanzia esplicita che assicuri il riassorbimento della mano d'opera prima accupata nei casi di conversione dell'azienda; anzi, si concede la facoltà di poter disporre il trasferimento dell'operaio da un'azienda all'altra, sia pure esercitante una attività industriale sostitutiva di quella svolta dall'azienda nella quale il lavoratore stesso era occupato.

Pur convenendo, quindi, sulla necessità di varare un disegno di legge che, nel suo complesso, può essere qualificato come provvedimento assistenziale e non come strumento

di politica economica, debbo preannunciare, anche a nome del mio gruppo, la presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 9, non idoneo, a nostro avviso, a tutelare pienamente gli interessi dei lavoratori al posto di lavoro e alla conservazione del guadagno.

IANNIELLO. Nell'esprimere il mio consenso al provvedimento che stiamo esaminando e nell'associarmi ai rilievi avanzati da numerosi colleghi in merito alla fretta con la quale siamo costretti ad affrontare un tema così delicato, non posso sottacere che, a mio avviso, l'aspetto innovativo più rilevante del disegno di legge (malgrado le osservazioni contrarie del collega onorevole Biamonte) consiste proprio nel suo carattere di sostegno dei redditi di lavoro e, nel contempo, di ulteriore sbocco per l'occupazione.

Se in altri tempi potevano essere valide le affermazioni secondo le quali la Cassa integrazione guadagni costituiva una « anticamera » alla disoccupazione, oggi, alla luce del progetto di legge al nostro esame, e in special modo in considerazione dell'articolo 9 che consente il reimpiego della mano d'opera nei casi di conversione aziendale, si prospetta una migliore salvaguardia del livello occupazionale, congiuntamente ad una più facile risoluzione dei problemi strutturali delle aziende che intendano riprendere la propria attività su basi economicamente valide.

In merito ad alcune difficoltà, sorte in sede di applicazione della legge n. 1115, circa la possibilità o meno di cumulare gli interventi relativi alle crisi di determinati settori e gli interventi relativi alla ristrutturazione aziendale, vorrei chiedere al ministro del lavoro se ritenga che le aziende che abbiano fatto domanda per ottenere le ordinarie provvidenze della Cassa integrazione guadagni a causa di crisi di settore possano beneficiare delle misure previste dal disegno di legge nel caso in cui decidano di procedere alla ristrutturazione aziendale.

In secondo luogo, vorrei sapere se siano state previste particolari sanzioni a carico di quelle aziende che, beneficiando delle provvidenze disposte dalla legge n. 1115 a seguito della presentazione dei programmi, e malgrado le verifiche dello stato di avanzamento dei programmi stessi disposte dal Ministero del lavoro, non portino a compimento i loro piani di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, servendosi in tal modo del denaro pubblico per ingannare le maestranze, la collettività e lo stesso Governo.

DE VIDOVIČ. La *ratio legis* della legge n. 1115 e dell'attuale provvedimento è identica. Si vuole attenuare il contraccolpo sociale derivante dalla crisi già in atto al momento dell'approvazione della legge n. 1115. Noi sappiamo che le nostre industrie sono affette da una incapacità cronica di resistere alla concorrenza europea. Si tratta, quindi, di una crisi di struttura che investe una responsabilità decennale del centro-sinistra, il quale ha portato all'attuale situazione delle nostre industrie, la quale si aggrava ogni giorno di più.

Contesto il giudizio sull'articolo 9 dell'onorevole Biamonte, che introduce un concetto nuovo: noi non possiamo ad un tempo separarci perché le industrie non possono sopravvivere e poi, quando vi è la possibilità di una riconversione attraverso concessioni tributarie, gridare alla speculazione. O si ritiene, come nel massimalismo, che i lavoratori devono essere contro le aziende, e allora, quando queste chiudono, devono essere contenti? È la logica della lotta di classe che voi comunisti accettate, quando dite che non si devono concedere certe agevolazioni alle aziende.

DI GIULIO. Noi chiediamo che si abbandoni l'articolo 9 e si presenti una legge con il medesimo contenuto, con una serie di articoli ed una serie di controlli.

DE VIDOVIČ. Si deve decidere se i disagi che scaturiranno da una determinata situazione economica debbano ricadere sui lavoratori o sulla collettività. Abbiamo risposto che devono ricadere sulla collettività, e voteremo quindi a favore del disegno di legge perché riteniamo che lo Stato debba intervenire e subire l'onere di una determinata situazione della quale in gran parte è responsabile.

PUMILIA. Vorrei dire che mi rendo conto della validità di una impostazione che tenga conto della crisi che travaglia l'economia industriale del paese, e credo che con l'attuale disegno di legge il Governo tenti di dare sollievo alla situazione per quanto riguarda i problemi dell'occupazione; ma vorrei riallacciarmi a quanto ha detto l'onorevole Armato per rilevare che anche l'articolo 9 si muove in una logica disorganica rispetto ad una politica che riguardi tutti i lavoratori nazionali. Sappiamo come la politica per il Mezzogiorno si attui attraverso sgravi fiscali ed agevolazioni creditizie che hanno incoraggiato qualche tentativo di investimento nel sud. È una politica che resta ancora basilare per quanto riguarda il Mezzogiorno, ma che viene compromessa nel

momento in cui l'articolo 9 estende a tutti i lavoratori italiani le medesime concessioni di cui alle leggi a favore del Mezzogiorno.

COPPO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei chiederle se ha nozione delle diversità delle leggi per il Mezzogiorno rispetto alla legge n. 1115. Sono completamente diverse, perché la legge per il Mezzogiorno è fondata su finanziamenti di impianti, e questa su sgravi tributari ed agevolazioni creditizie, in misura assai minore. Il rapporto è di 1 a 10.

PUMILIA. Mantengo alcune perplessità pur dichiarando che mi farò carico di approfondire la legislazione per il Mezzogiorno. A prescindere, comunque, dai problemi che riguardano in particolar modo il Mezzogiorno, mi chiedo quale possa essere la disponibilità finanziaria di questa legge in rapporto all'articolo 9. Inoltre vorrei sollevare alcuni dubbi circa il penultimo comma dello stesso articolo, che prevede in casi particolari la estensione delle provvidenze previste alle imprese con più di 500 dipendenti.

Per concludere, ritengo che si debbano prevedere dei meccanismi adeguati di controllo nei confronti delle aziende che potrebbero tentare di abusare delle provvidenze previste in questo provvedimento.

ALDROVANDI. Desidero far rilevare come non sia la prima volta che la nostra Commissione viene a trovarsi nella condizione di dover discutere in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione. Però riteniamo che non sia cosa opportuna prendere dei provvedimenti settoriali senza considerare nel suo complesso il grave problema della disoccupazione. In questo modo ci troveremo di fronte delle grosse discrepanze e, quindi, nella condizione di dover riaffrontare il problema alla sua radice; perché, si voglia o non si voglia, il problema della disoccupazione è più che mai vivo.

Siamo del parere che questo provvedimento non favorisca la ripresa economica delle aziende, perché, in base all'articolo 9 del disegno di legge, le aziende stesse potranno approfittare delle provvidenze previste per ridurre di un terzo gli occupati, creando in tal modo, a riconversione compiuta, un gran numero di disoccupati, specialmente in età avanzata e con gravi difficoltà per un nuovo reinserimento nell'attività produttiva.

Accanto a queste difficoltà, è prevedibile un sensibile aumento della disoccupazione, per gli esonerati dal collocamento obbligatorio, da parte

delle commissioni provinciali, per le categorie prolette.

Quindi, in definitiva, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che agevola, di fatto, la ristrutturazione voluta dagli imprenditori, creando in tal modo un sensibile aumento delle lotte interne in queste aziende. Non dobbiamo dimenticare che in questi ultimi anni ci siamo trovati di fronte a lotte aziendali che sono state soffocate dai datori di lavoro collocando un gran numero di lavoratori in Cassa integrazione guadagni.

Per concludere, vorrei dire che è giunta l'ora di finirla di trattare questi gravi problemi con provvedimenti così limitati, e che viceversa è giunto il momento di guardare il problema della disoccupazione nel suo insieme, considerando le sue origini e la sua collocazione nella realtà odierna, al fine di proporre dei provvedimenti organici, in parte suggeriti dalle stesse organizzazioni sindacali, dalle forze politiche e dalla stessa Commissione lavoro.

Sono convinto che un provvedimento di questo genere non riuscirà ad eliminare il grave problema della disoccupazione; quindi rivolgo un invito al Governo affinché dia l'avvio ad un esame concreto della questione, come si è cercato di fare nella passata legislatura con l'allora ministro del lavoro, onorevole Donat-Cattin.

RUSSO QUIRINO. In linea di massima siamo d'accordo sul provvedimento, specie per gli obiettivi che esso si propone, anche se dobbiamo manifestare talune perplessità, che sono state, del resto, denunciate da tutte le parti politiche, sull'articolo 9.

Infatti, non potremmo essere evidentemente d'accordo se questo articolo si dovesse interpretare in senso negativo nei confronti dei lavoratori. Comunque le dichiarazioni del signor ministro a questo proposito ci tranquillizzano.

NOBERASCO. Non mi soffermo ad illustrare la posizione della mia parte politica sul problema in discussione, dato che essa è stata già prospettata dai colleghi del mio gruppo che sono intervenuti precedentemente. Mi limiterò invece a sollecitare alcuni chiarimenti, giacché può darsi che di alcune delle disposizioni del provvedimento io abbia dato una interpretazione non esatta.

Mi sembra che il testo al nostro esame, pur ricalcando la stesura della legge n. 1115, in qualche punto dia adito a possibili confusioni. Così, ad esempio, nell'articolo 1 si parla dei

lavoratori « sospesi dal lavoro per una delle cause di intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115 », ed il concetto sembra chiaro: tuttavia, il riferimento andrebbe limitato all'articolo 2 della legge n. 1115, poiché quest'ultimo provvedimento comprende anche ipotesi diverse da quelle prese in considerazione nel presente caso.

All'articolo 7 del disegno di legge in discussione, poi, si parla dei lavoratori « licenziati per una delle cause previste dall'articolo 1 della presente legge », cioè si fa riferimento all'articolo 1 dello stesso testo in esame. A me sembra che, per chiarezza di interpretazione — tanto più che già alcuni colleghi (anche di altre parti politiche) hanno fatto rilevare come questo provvedimento possa essere inteso come una specie di « licenza di licenziare » — il riferimento andrebbe più correttamente fatto all'articolo 8 della legge numero 1115, che riguarda specificamente i lavoratori licenziati, e non quelli posti sotto integrazione.

Vorrei inoltre ricordare che in altra occasione avevo chiesto al ministro del lavoro, il quale in Assemblea mi aveva dato assicurazioni in questo senso, che anche ai lavoratori licenziati fosse riconosciuta una copertura figurativa, ai fini previdenziali. Debbo invece rilevare che il provvedimento in esame concede tale copertura soltanto ai lavoratori posti in Cassa integrazione e non invece ai lavoratori licenziati.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo ora la parola per replicare brevemente, nella mia qualità di relatore, ai colleghi che sono intervenuti nella discussione. Penso proprio di non aver sbagliato affermando, nella mia relazione introduttiva, che la materia trattata avrebbe preteso un esame molto più ampio ed approfondito. Ritengo che ciò sarebbe stato utile anche perché avrebbe offerto la possibilità di sollevare e proporre dubbi e preoccupazioni, che per la verità io stesso non ho mancato di delineare nella mia relazione, pur concludendo che non avrei potuto concepire un provvedimento di tal genere, se non impostato in modo tale da intervenire vuoi a favore dei lavoratori colpiti, vuoi a sostegno dei settori in crisi.

Questa considerazione è tale, a mio avviso, da far perdere ogni rilievo ad eventuali contrapposizioni di opinioni che qualcuno potrebbe aver colto tra le mie osservazioni e

quelle esposte dal ministro del lavoro. In realtà, io stesso ho affermato, all'inizio della mia esposizione, che non avrei potuto ritenere accettabile una soluzione, anche aperta e coraggiosa, volta a favorire delle categorie di lavoratori colpiti da crisi, se nello stesso tempo non fosse stato delineato, in modo più o meno completo, un intervento a sostegno dei settori produttivi interessati, al fine di favorire la riconversione.

In sostanza, penso che senza scendere ora troppo nel dettaglio del testo, si debba fare qualche considerazione sui criteri che sono alla base, sostanzialmente, dell'impostazione con cui si affronta il problema. Io ho avuto modo di prendere visione dei resoconti del dibattito svoltosi al Senato, durante il quale il senatore Chinello, parlando a nome del gruppo comunista — che si è astenuto dalla votazione del provvedimento — ebbe ad osservare che le misure all'esame si inserivano nella logica della ristrutturazione capitalistica in atto.

**GRAMEGNA.** Io penso che dovrebbe essere considerato anche il contesto nel quale tali dichiarazioni si inseriscono.

**PRESIDENTE.** Onorevole Gramegna, io non avevo intenzione di criticare nessuno. Volevo solo osservare che l'esame di questo problema potrebbe portarci ad una discussione teorica assai vasta. Penso di poter dire che il disegno di legge si inserisce nella logica di una economia di mercato, alla base della quale (e qui rispondo ad alcune osservazioni che sono state avanzate) stanno due « leggi » fondamentali: la prima è quella in base alla quale il capitale cerca un impiego ed una remunerazione, anche se logicamente, nei diversi casi, li cercherà più o meno avidamente; la seconda è che il lavoratore cerca di realizzare una propria condizione di occupazione. A questo riguardo, infatti, io mi rifiuto di aderire alla tesi sostenuta da coloro che affermano che provvedimenti di questo genere, i quali mirano ad assicurare un trattamento previdenziale in caso di disoccupazione, contribuiscono ad abituare i lavoratori ad una condizione di disoccupazione, facendo venire meno in loro lo stimolo alla ricerca di un'altra occupazione.

Ecco i motivi per i quali il Governo ha deciso di non porre limiti di tempo al suo intervento a favore dei lavoratori che si trovano alle dipendenze di aziende in fase di ristrutturazione, contando anche su quella realtà delle leggi di mercato che può portare

il lavoratore, nel periodo in cui è posto in atto l'intervento assistenziale, a ricercare un'altra occupazione, in un ambiente di lavoro diverso.

Logicamente, vengono qui in considerazione tutte quelle esigenze che — se dovessimo discuterle teoricamente — potrebbero portarci a porre addirittura in questione la stessa utilità e la fondatezza del modo di intervento dello Stato a sostegno di qualsiasi iniziativa privata.

Ma oggi non v'è iniziativa privata, nel nostro sistema, la quale — sia che operi nel campo industriale sia che operi in quello commerciale o agricolo — non abbia fatto ricorso all'intervento dello Stato. E penso che nessuno, in buona fede, possa dire di avere l'assoluta garanzia che tale intervento venga realizzato con quelle finalità, con quelle modalità e con quegli scopi che le leggi, sulla carta, assicurano, ma che di fatto, possono subire distorsioni nella concreta realtà.

Io ripeto che una discussione di questo genere potrebbe portarci molto lontano, fino a farci muovere su un piano del tutto astratto. Ma la logica nella quale ci si muove è quella di una economia di mercato, che ha queste leggi, e nella quale si inserisce anche il provvedimento che stiamo esaminando. Rigettare questo testo non si può, perché significherebbe rifiutare quell'intervento che esso offre a favore del lavoratore disoccupato (se il processo di ristrutturazione è già avviato) o posto in Cassa integrazione (se il processo è in corso di sviluppo). Non si può, ovviamente, pensare di svuotare il disegno di legge di un contenuto di questo genere, né — a dire il vero — da alcuna parte sono venute sollecitazioni in tal senso. Le richieste che invece, da molte parti, sono state almeno implicitamente avanzate indicano piuttosto la necessità di operare affinché non si ricada, nel giro di qualche anno, in una situazione tale da richiedere ulteriori e più massicci interventi, ossia affinché questi cicli negativi, che caratterizzano il nostro sviluppo economico, non abbiano a riproporsi a distanza di tempo ravvicinata.

Questa è la sostanza delle richieste avanzate, ed in proposito il ministro del lavoro, integrando la mia modesta relazione, ha voluto indicare anche le garanzie contenute nel provvedimento. Il ministro ha altresì fornito alcune indicazioni su quello che, a mio avviso, è il carattere per così dire « ristretto » del presente provvedimento: lo ha fatto con molto senso di responsabilità, ed io non ritengo di dovermi dissociare da questa sua impostazione, anche se sono cosciente del fatto che potrebbero essere avanzate delle obiezioni.

In fin dei conti il Governo ha detto con chiarezza che il provvedimento al nostro esame non si propone altissimi obiettivi quali il massimo impiego, l'incremento dell'occupazione, la realizzazione di una dislocazione di investimenti; ma mira ad equilibrare il livello di occupazione nelle zone in cui più spiccata è la tradizione industriale e nelle quali più gravi si manifestano le conseguenze di una crisi economica.

Senza voler dare un contenuto politico che vada oltre le oneste osservazioni che ogni cittadino e ogni parlamentare può avanzare in questo momento alle valutazioni che ho fatto e che mi accingo a fare, ritengo di poter affermare che fino ad oggi è venuta meno quella linea di programmazione che, pur rappresentando l'obiettivo finale di un certo discorso politico, non ha trovato finora una realizzazione pratica.

In tal senso appare giusto garantire, pur nella limitatezza delle disponibilità finanziarie contenute nel disegno di legge, una equa distribuzione dei fondi stanziati tra le aziende che si trovino nelle condizioni indicate dalla legge n. 1115, senza permettere che il fatto di avere un maggior numero di dipendenti possa favorire le aziende più grandi.

Né ritengo che l'eventuale stralcio dell'articolo 9, motivato dall'intenzione di regolamentare la materia in modo più ampio e più perfetto, trovi nel momento attuale una sua valida giustificazione poiché, nell'attesa di una legge sugli interventi a sostegno della ristrutturazione aziendale, si rischia di ritardare ulteriormente il processo di carattere assistenziale previsto dal disegno di legge al nostro esame.

Mi auguro, pertanto, che la Commissione lavoro della Camera dei deputati voglia confortare della sua approvazione il testo pervenuto dal Senato.

Per dar modo ai componenti di questa Commissione di prendere parte alla votazione che è in corso in Assemblea, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 21,20.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI